

## Circolare informativa n. 16 del 31 Maggio 2018

A tutti i clienti

### Ferie

In preparazione al consueto periodo di ferie estive, cogliamo l'occasione per rammentare le regole di fruizione delle stesse.

Allo scopo di reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore, il nostro ordinamento riconosce il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a **quattro settimane** per ciascun anno di servizio fermo restando le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo diverso accordo con il lavoratore. Considerata la complessità di gestione e l'entità delle sanzioni, e visto che lo slittamento nell'utilizzo delle ferie dell'anno in corso nei 18 mesi successivi causerebbe un accumulo notevole di ferie negli anni futuri, sommandosi a quelle maturande, si **consiglia vivamente, salvo esigenze eccezionali, di utilizzare il periodo di ferie nell'anno di maturazione mediante un'adeguata programmazione.**

Il periodo di fruizione delle ferie è generalmente continuativo, predeterminato dai contratti collettivi e proporzionato all'anzianità di servizio. Pertanto, **un patto che preveda il mancato godimento di ferie dietro compenso è nullo o quanto meno annullabile.**

Le disposizioni di legge prevedono la facoltà di monetizzare, da parte del datore di lavoro, i periodi di ferie non goduti, **solo con riferimento ai periodi eccedenti le 4 settimane**; il periodo minimo di ferie, (le 4 settimane annue), potrà essere monetizzato soltanto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

**E' il datore di lavoro normalmente a stabilire il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del prestatore.** In ogni caso, comunque, onde consentire al prestatore, la conoscenza del periodo in cui può fruire delle ferie o la possibilità di sollevare eventuali obiezioni, circa la fruizione dello stesso, sarà necessario che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo.

Per quanto riguarda l'anticipazione delle ferie spettanti al lavoratore per l'anno successivo, il datore non può unilateralmente prevederne la disposizione, in quanto il suo potere non è assoluto, ma condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze aziendali con quelle del lavoratore stesso, il quale ha diritto ad un periodo di ferie continuativo o comunque, se frazionato, di durata idonea ad assicurargli il ritemperamento fisico e morale. Il lavoratore può indicare il periodo di ferie preferito, ma resta comunque facoltà del datore di lavoro concedere o meno le ferie in tale periodo. In caso di ferie collettive, potrebbe verificarsi che il prestatore di lavoro abbia maturato un periodo di ferie inferiore a quello di chiusura aziendale ed in tal caso avrà diritto alla retribuzione per le sole giornate di ferie maturate, salvo diversi accordi.

Il datore di lavoro sarà punito con una **sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00** per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione qualora non rispetti le seguenti disposizioni:

- concessione di un periodo di ferie pari a 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione;
- concessione di 2 settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione, laddove la richiesta dovrà essere formulata tempestivamente, affinché il datore possa contemperare le esigenze dell'impresa e gli interessi del prestatore di lavoro;
- fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Si ricorda che sulle ferie maturate e non godute **allo scadere dei 18 mesi successivi all'anno di maturazione devono essere pagati i contributi previdenziali, sia a carico dell'azienda che a carico del lavoratore.** Lo studio monitora tali situazioni e prevede, salvo diverse volontà, a calcolare e versare i contributi dovuti; all'atto della liquidazione delle suddette ferie non sarà calcolato, naturalmente, alcun ulteriore contributo.



AGENZIA PER IL LAVORO  
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



**SEDE OPERATIVA:**

Piazza della Loggia, 12/D - 25121 – Brescia  
Tel 030/2400052 [studiosila@orasilavora.it](mailto:studiosila@orasilavora.it)

• DELEGA n. BS01294FL - Tommaso Sila